



PARLIAMONE

CIVILMENTE:

E' ANCORA UTILE IL DEPOSITO DELLA NOTA SPESE DOPO I PARAMETRI DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI DI CUI AL DM. 55/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI?

Il quesito è l'occasione per portare alcuni chiarimenti. Come noto l'art. 75 disp att. cpc prevede che il difensore deve depositare la nota delle spese analitica al momento del passaggio della causa in decisione. Diverse norme, anche sparse nel cpc, prevedono che il Giudice provveda a liquidare le spese del procedimento (art. 91 ss cpc e ad es. art. 641 u.c. cpc). Quindi anche in mancanza di deposito della nota spese il Giudice provvede alla liquidazione. I parametri di liquidazione di cui al DM n. 55/2014 e succ.ve mod. e int.ni (l'ultima modifica di cui al DM 147/2022 decorre dal 23/10/2022) hanno semplificato le vecchie tariffe forensi (DM 127/2004 e precedenti), prevedendo importi minimi-medi-massimi di liquidazione dei compensi per fasi di attività (studio-introductiva-trattazione/istruttoria- decisionale), in luogo degli importi previsti delle precedenti tariffe per singole voci analitiche per ciascuna attività svolta, ripartite inoltre per competenze e onorari. Ciò premesso, appare utile evidenziare alcuni principi generali che possono orientare in materia di liquidazione delle spese legali da parte del Giudice e di opportunità del deposito della nota spese:

- 1) Nella interpretazione del contenuto della decisione in tema di la statuizione sulle spese legali si deve tener conto della motivazione della sentenza, così come del dispositivo, con la precisazione che in caso di contrasto tra l'una e l'altro prevale la motivazione sul dispositivo (fra le altre Cass. nn. 24600/2017, 19074/2015, 9840/2012);*
- 2) La liquidazione delle spese legali da parte del Giudice deve avvenire sulla base delle tariffe o parametri vigenti al momento della decisione e quindi, se sono cambiati, in base all'ultimo cambiamento sopravvenuto al momento della decisione (fra le altre Cass. n. 25788/2020);*
- 3) Il deposito della nota spese da parte del legale è ancora utile non solo perché previsto tuttora dall'art. 75 disp. att. cpc. E' utile soprattutto perché tale deposito vincola il Giudice a motivare la propria decisione nel caso in cui si discosti, in aumento o in diminuzione, dalla nota spese presentata, e le quantifici in misura diversa, superiore o inferiore. Vigè anche al riguardo infatti il principio secondo cui il Giudice non può pronunciare oltre il domandato e il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cpc e la mancanza di motivazione della riduzione o dell'aumento operato rispetto agli importi indicati in nota spese depositata si riverbera come vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc (Cass. nn. 14198/2022, 12537/2019, 30087/2021).*